

Repertorio n. 2238

Raccolta n. 1187

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il sette novembre duemilatredici in Napoli, alla Via Piedigrotta n.ro 23, alle ore undici e quindici.

7 novembre 2013

Innanzi a me **ALESSANDRA IANUARIO**, notaio in Boscoreale iscritta nel Ruolo de Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, con studio alla Piazza Vargas n.ro 16,

REGISTRO a c/Max di Stab.

IL 22/11/2013

SERV. IT. N. 7673

SI E' RIUNITA

l'assemblea generale dei consorziati del "CONSORZIO ITALIANO OSSIGENO", con sede in Cori (LT), alla Piazza Umberto I n.ro 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Latina 02464220595, iscritta al R.E.A. di Latina con il n.ro 173459, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dell'art. 2 dello Statuto sociale, cambio sede legale ed adempimenti consequenziali;
2. Varie ed eventuali.

E' PRESENTE

il Presidente del Consorzio Ferdinando Calabrese, nato a Palermo il 27 gennaio 1959, domiciliato per la carica presso la sede del consorzio.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certa, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo dò atto che assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto, il Presidente del Consorzio, il quale,

CONSTATATO


- che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto sociale;
- che sono presenti, in proprio e/o per delega, i consorziati di cui al foglio delle presenze che si allega a questo verbale sotto la lettera "A";
- che la delega, previo controllo della sua regolarità, è stata acquisita, in originale, agli atti del consorzio;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti i signori:
 - Ferdinando Calabrese Presidente;
 - Lucio Antonio Ragonesi Vice Presidente;
 - Paride Donnini Consigliere;
- che ha giustificato la sua assenza il Consigliere Corradino Corradini ed il Vice Presidente Fiorenzo Ròssi;

ACCERTATA

l'identità dei presenti e la loro legittimazione ad intervenire in assemblea

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea essendo presente più della metà dei consorziati.



Prendendo la parola il Presidente espone che si è reso opportuno, ai fini di una migliore operatività del Consorzio, il trasferimento della sede legale da Cori (LT), Piazza Umberto I n.ro 2, in Napoli ed in particolare alla Via Piedigrotta n.ro 23.

Precisa, inoltre, che se la proposta testè formulata fosse accolta, sarebbe necessario modificare il testo dello statuto del Consorzio, di cui dà lettura all'assemblea, limitatamente all'articolo modificato, nella versione aggiornata.

L'assemblea generale dei consorziati, dopo breve discussione, all'unanimità,

DELIBERA

=I=

di trasferire la sede legale del consorzio da Cori (LT), Piazza Umberto I n.ro 2, in Napoli; ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel competente Registro Imprese, il costituito precisa che l'indirizzo sarà alla Via Piedigrotta n.ro 23;

=II=

di modificare, conseguentemente, come segue, l'articolo due dello statuto consortile:

"Articolo 2

La sede del Consorzio è posta nel Comune di Napoli all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, anche all'estero, unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Il Consorzio avrà, altresì la facoltà di aprire filiali in Italia ed all'estero.";

=III=

di approvare il nuovo testo dello Statuto conseguenziale alla modifica testè apportata, testo del quale il Presidente ha dato lettura all'assemblea limitatamente all'articolo modificato;

=IV=

di conferire al Presidente del Consorzio i più ampi poteri per l'attuazione di quanto deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e venticinque e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello statuto consortile.



Aderendo allego l'indicato documento sotto la lettera "B".

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati. Di questo verbale, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, in parte scritto di mio pugno, su due fogli per sei facciate, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sot-

toscrive.

F.TO: FERDINANDO CALABRESE

NOTAIO ALESSANDRA IANUARIO (sigillo)




ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
DEL "CONSORZIO ITALIANO OSSIGENO"


7 novembre 2013

FOGLIO DELLE PRESENZE


- "OSSILAZIO S.R.L." in persona di Paride DONNINI




- Ditta "AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI Emilio Antonio" in persona di Emilio Antonio MASCALCHI



- "S.O.M. DI D'AQUINO ANNA RITA E C. S.N.C." in persona di Lucio Antonio RAGONESI




- "PIROSSIGENO S.N.C." in persona di Eugenio PIRO




- "H.C.S. HOME CARE SERVICE S.R.L." in persona di Fiorenzo ROSSI

ASSENTE






- "G.COMPAGNONI OSSIGENO S.R.L." in persona di Ferdinando CALABRESE



- "SACA UNIT BIO S.R.L." in persona di Fiorino SACCAGGI



- "CORRADINI S.R.L." per delega a Lucio Antonio RAGONESI quale Amministratore della società "S.O.M. DI D'AQUINO ANNA RITA E C. S.N.C."



Allegato "B" all'atto n. 1187 della raccolta

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

Articolo 1

E' costituito ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, un Consorzio con attività esterna con la denominazione: "**Consorzio Italiano Ossigeno**" in breve "**C.I.O.**".

Articolo 2

La sede del Consorzio è posta nel Comune di Napoli all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, anche all'estero, unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Il Consorzio avrà, altresì la facoltà di aprire filiali in Italia ed all'estero.


Articolo 3

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

Il Consorzio non ha funzioni anticoncorrenziali ma di coordinamento, ed ha pertanto, la finalità di istituire una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle imprese aderenti, per contribuire al loro sviluppo e per concorrere all'attuazione delle politiche di sviluppo nazionali attraverso progetti operativi di investimento, delle imprese di produzione di ossigeno e gas medicinali per uso terapeutico e loro miscele, gas alimentari e loro miscele, gas tecnici e loro miscele, e di altri settori ad esse strutturalmente collegati, mediante la realizzazione di:

- a) progetti di cooperazione produttiva e mercantile tra le imprese;
- b) progetti per favorire l'integrazione orizzontale e verticale fra le imprese;
- c) progetti per lo sviluppo mercantile e per l'internazionalizzazione delle attività industriali;
- d) progetti di ammodernamento e riorganizzazione dei servizi generali e logistici;
- e) progetti di assistenza tecnica manageriale e di formazione del management aziendale;
- f) progetti di ricerca applicata per lo sviluppo delle produzioni industriali e per l'innovazione dei prodotti e dei processi, mediante la cooperazione fra imprese e fra queste e gli istituti scientifici;
- g) assistenza tecnica specialistica alle imprese per specifici problemi gestionali, finanziari, produttivi e di mercato;
- h) assistenza tecnica alle istituzioni sulle problematiche attinenti allo sviluppo industriale e dei servizi alle indu-

A circular stamp is located on the right side of the page, partially overlapping the text of Article 4. Below the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

strie nonché ai procedimenti di programmazione e di attuazione degli interventi;

i) servizi di studio e ricerca su tematiche produttive e di mercato;

l) servizi informativi e divulgativi, anche ai fini del migliore raccordo fra mondo della produzione industriale e istituzioni pubbliche, mediante l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per l'immissione in commercio dei farmaci compresi i gas medicinali ad uso terapeutico, e loro miscele, nonché gas ad uso alimentare, e loro miscele;

m) promozione di ogni forma di cooperazione dei consorziati, compreso il reperimento di finanziamenti e tecnologie per i medesimi;

n) sviluppo di ogni tipo di attività compreso quella commerciale e di rappresentanza sia a proprio favore che a favore dei consorziati;

o) realizzazione di studi di mercato, oltre alla verifica di progetti di fattibilità in relazione alle singole attività dei consorziati ed a favore di questi ultimi;

p) l'offerta di consulenza globale intesa quale espressione dell'insieme delle singole specializzazioni dei consorziati rivolta ad Imprese private ed ad organismi pubblici;

q) attività formativa per il tramite del supporto specialistico dei singoli consorziati da svolgere sia per conto di imprese private che di organismi pubblici, sia con azioni dirette finalizzate alla qualificazione, riqualificazione o specializzazione nell'ambito di piani programmati di formazione professionale;

r) costituzione di altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo degli aspetti formativi.

Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto delle singole imprese consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio nell'interesse di tutti i consorziati risponde esclusivamente il Consorzio, ed i creditori possono far valere i loro diritti solo sul fondo consortile; per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto di singoli consorziati, rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile.

Il Consorzio non ha scopi di lucro. Il Consorzio è tenuto a redigere e presentare ogni anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto finanziario ed economico, salvo l'obbligo per l'organo direttivo di redigere la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2615-bis del codice civile; esso terrà comunque al corrente i consorziati delle spese sostenute e di eventuali addebiti da praticare o praticati.

TITOLO II

I CONSORZIATI

Articolo 5

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono partecipare al Consorzio imprese costituite sotto forma di società personali o di capitali nonché le ditte individuali.

Articolo 6

Il Consorzio è "aperto" e, sulla partecipazione dei nuovi imprenditori, delibera l'Assemblea dei soci con decisione discrezionale ed insindacabile. L'ingresso di nuovi imprenditori non costituisce una modifica del presente Statuto e l'ammissione dei nuovi consorziati comporterà, per costoro, l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente atto Statuto e dell'eventuale regolamento consortile, nonché delle altre eventuali pattuizioni complementari ed accessorie.

Gli imprenditori che richiedono l'ammissione al consorzio dovranno necessariamente essere proposti da un socio promotore.

Possono rivestire lo status di consorziati, le imprese di nazionalità italiana, in qualunque forma costituite, gli enti e le pubbliche amministrazioni che possiedono i requisiti fissati dalla legge italiana.

Chiunque, ricorrendone i presupposti, che intenda far parte del Consorzio, dovrà inoltrare apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo, sottoscritta con firma autografa del titolare/legale rappresentante e recante i seguenti dati:

(i) indicazioni afferenti la ragione sociale, la sede, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del legale rappresentante;


(ii) dichiarazione con la quale l'aspirante consorziato certifica di essere a conoscenza delle norme statutarie del Consorzio, dell'eventuale regolamento e delle delibere assunte dagli organi sociali;

(iii) dichiarazione con la quale l'aspirante consorziato assume (a) l'onere di accettare e rispettare tutte le norme contenute nel presente Statuto ed eventuali regolamenti e disposizioni, nonché (b) l'onere di versare il contributo iniziale al fondo consortile e la quota di partecipazione alle spese di funzionamento ed ai costi di gestione per l'anno in corso;

(iv) l'attività svolta in relazione all'oggetto del Consorzio. Inoltre la richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente, con "dicitura antimafia";
- copia del bilancio depositato degli ultimi due esercizi e/o delle situazioni contabili per coloro che non sono obbligati alla redazione ed al deposito del bilancio;
- certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale dell'imprenditore e/o del legale rappresentante;
- ogni altra autorizzazione, permesso e documentazione ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo per valutare la richiesta di ammissione.

L'accoglimento della richiesta di ammissione al Consorzio da



parte di nuovi imprenditori viene deliberata, all'unanimità, dall'Assemblea dei Consorziati. Il diniego dell'ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o a impugnativa.

Il nuovo consorziato, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo fax, e-mail o altri mezzi che consentano di determinarne la data del ricevimento della comunicazione, con la quale gli viene comunicato l'accoglimento della richiesta di ammissione al Consorzio, deve versare il contributo iniziale al fondo consortile e la quota annuale di partecipazione alle spese di funzionamento ed ai costi di gestione. La qualità di consorziato viene acquisita, previo integrale versamento delle somme suddette e dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese, da effettuarsi a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile.

Articolo 7

Alle imprese consorziate intervenute nell'atto costitutivo del Consorzio sono riservati, in qualità di Promotori dell'iniziativa, particolari prerogative, ai sensi degli articoli seguenti.

La modifica sostanziale, per qualsiasi motivo, della compagine sociale del consorziato può determinare l'esclusione dal Consorzio.

Articolo 8

Il contratto di consorzio si scioglie limitatamente ad un consorziato, per volontà di questi (recesso), per decisione degli altri consorziati appartenenti alla categoria dei Promotori (esclusione) ovvero per il trasferimento dell'azienda a qualunque titolo, ad eccezione del trasferimento dell'azienda individuale ovvero delle quote delle società, a seguito di donazione o successione. Sono considerate cause legittime di recesso quelle che renderebbero inutile la permanenza del singolo nel Consorzio, quali ad esempio l'inadempienza delle obbligazioni contrattuali e la cessazione dell'attività. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il consorziato che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

Il diritto di recesso deve essere esercitato per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, attraverso apposita dichiarazione accettata dal Consiglio Direttivo, che verifica se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimano il recesso.

Lo scioglimento del rapporto consortile è efficace in ogni caso decorsi sei (6) mesi dalla data di spedizione di tale raccomandata.

Articolo 9

Costituiscono cause di esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, l'accertamento da parte del Consiglio Direttivo, che il consorziato:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili ovvero che ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente il Consorzio;
- c) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti del Consorzio;
- d) si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio.

Nei casi c) e d) il consorziato inadempiente deve esserne invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'adempimento, e l'esclusione potrà aver luogo se l'inadempienza è protratta per più di 30 giorni da tale data.

Articolo 10

Il consorziato receduto o escluso:

- a. Non ha diritto alla restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo al Consorzio;
- b. Sarà comunque tenuto a corrispondere in favore del Consorzio la quota relativa all'esercizio in cui si è verificato il recesso;
- c. Non potrà partecipare ad altri consorzi o associazioni aventi le stesse finalità e/o in concorrenza con il consorzio stesso per un periodo di almeno tre anni dalla data di recesso e/o esclusione.

Al consorziato receduto è comunque vietato divulgare e rendere pubbliche notizie ed informazioni che potrebbero danneggiare il consorzio o gli altri consorziati.

TITOLO III

Patrimonio del Consorzio

Articolo 11

Il fondo consortile è illimitato ed è costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati. La quota iniziale per l'adesione al Consorzio è fissata in euro 5.000,00 (cinquemila/00) e può essere variata con deliberazione dell'Assemblea dei consorziati.

Tutti i consorziati sono tenuti a versare la quota iniziale al momento della loro ammissione al Consorzio ed un contributo una tantum, stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo, ad incremento del fondo consortile.

Inoltre i consorziati sono tenuti a versare annualmente una quota a titolo di contributo per far fronte a tutte le spese di funzionamento del Consorzio e per il conseguimento degli scopi consortili, determinato dall'Assemblea generale dei consorziati, al momento dell'approvazione del preventivo economico per il successivo esercizio sociale. Per il primo anno detto contributo è determinato in euro 10.000,00 (diecimila/00).

Il patrimonio del Consorzio è costituito, a copertura dei co-

sti di gestione, di particolari rischi od in previsione di futuri oneri:

- a) dal fondo consortile;
- b) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente stabilite con deliberazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;
- e) dai contributi versati dallo Stato e/o da altri Enti pubblici;
- f) da qualunque altro fondo.

TITOLO IV

Organi del consorzio

Articolo 12

Sono organi del Consorzio:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea generale dei consorziati;
- d) il Collegio dei revisori se istituito.

Articolo 13

Il Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea dei consorziati ed è scelto tra i soci promotori.

Il Presidente rimane in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni e può essere rieletto.

Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e ad esso spetta la rappresentanza sostanziale e legale del Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi. Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

- a. rappresentare il Consorzio nei confronti di terzi e di Enti pubblici e Organizzazioni dello Stato;
- b. presiedere le Assemblee generali dei consorziati e quella dei Promotori;
- c. presiedere il Consiglio Direttivo;
- d. dare attuazione alle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- e. vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- f. accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- g. riscuotere, a nome e per conto del Consorzio, dalla Pubblica Amministrazione o da privati somme di denaro qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciando quietanza liberatoria;
- h. nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei consor-

ziati e può essere composto da cinque membri, da scegliersi, per almeno i due terzi, fra i consorziati Promotori, e gli altri tra i Consorziati non promotori associati al Consorzio da almeno tre anni alla data di nomina. Il membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, salvo revoche o dimissioni, e sono rieleggibili. Il Consigliere che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consorzio e se nominato, al collegio dei revisori. In caso di rinuncia o decadenza di un consigliere, i rimanenti membri permangono nella carica. La rinuncia da parte del singolo, o di più consiglieri, se contemporanea, ha effetto immediato qualora rimanga in carica la maggioranza del consiglio. In caso contrario, decade l'intero organo.


Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea dei consorziati perché provveda alla loro sostituzione. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza semplice. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale in un apposito registro tenuto dal Presidente. Le riunioni potranno svolgersi in videoconferenza o tramite tecnologie analoghe a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi il segretario della riunione per stendere e sottoscrivere il relativo verbale. I consiglieri in conflitto di interessi, devono dichiararlo obbligatoriamente e non possono partecipare alla votazione. Qualora durante il consiglio non si completi la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, gli stessi dovranno essere inseriti nella riunione successiva. Il mandato di membro e/o di Presidente del Consiglio Direttivo è gratuito. Spettano comunque ai mandatari il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico su presentazione di idonea documentazione.

Articolo 15

La gestione economica è finanziaria del Consorzio è ordinata per progetti, al cui finanziamento i soci sono tenuti a provvedere, concorrendovi anche in misura non proporzionale, secondo specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Per ciascun progetto sono determinati l'ammontare e le modalità di finanziamento e degli eventuali rientri in relazione ai benefici conseguiti dalle singole imprese. Ad ogni progetto corrisponde uno specifico budget con distinta contabilizzazione dei costi e dei ricavi.

Il Consiglio Direttivo può nominare, uno o più delegati alla gestione di attività o progetti determinati, di particolare rilievo per il Consorzio, definendone gli obiettivi, il relativo budget e, se opportuno, le modalità attuative e la durata.



Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria del Consorzio, salvo deliberazione diversa da parte dell'assemblea dei consorziati Promotori. Compete specificamente al Consiglio Direttivo:

- a. l'elezione al suo interno di un o due Vice Presidenti;
- b. la predisposizione del Piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio, accompagnato da relazione illustrativa;
- c. la predisposizione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre, unitamente alla relazione sulla gestione del Consorzio, al controllo del Collegio dei revisori dei conti, se nominati, ed all'approvazione dell'Assemblea generale;
- d. l'approvazione dei regolamenti che disciplinano i servizi consortili sentite le imprese ubicate nell'area di competenza;
- e. la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso altri enti, società o commissioni;
- f. l'approvazione dei programmi di attuazione di compiti o funzioni demandati al Consorzio da altri enti;
- g. l'intervento o la resistenza nei giudizi in qualunque sede e grado;
- h. l'adozione di provvedimenti di competenza dell'Assemblea generale ritenuti necessari e urgenti per il regolare funzionamento del Consorzio, motivandone la necessità e l'urgenza e sottoponendoli alla ratifica all'Assemblea nella sua più prossima adunanza;
- i. istruire le domande dirette e di consorziati al fine di ottenere incarichi e commesse;
- j. provvedere alla gestione del patrimonio sociale e del fondo consortile;
- k. vigilare per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati;
- l. adempire a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Articolo 17

L'Assemblea generale dei consorziati è composta da tutti i legali rappresentanti delle Imprese consorziate o loro delegati con delega scritta. Ogni delegato può rappresentare soltanto un altro consorziato. Tutti i consorziati hanno diritto ad un voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le altre somme dovute al Consorzio.

Particolari diritti spettano solo ai consorziati Promotori e, precisamente, sono valide le deliberazioni dell'Assemblea se sostenute da almeno la metà dei voti favorevoli dei consorziati Promotori in materia di:

- modifiche al presente Statuto,

- elezione del Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente,
- approvazione del bilancio,
- scioglimento anticipato del Consorzio,
- Assunzione di personale dipendente, collaboratori e consulenti.

L'Assemblea generale dei consorziati potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano. Le deliberazioni dell'Assemblea generale dei consorziati sono prese a maggioranza relativa. A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso, spedito almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con fax, e-mail o altri sistemi che consentano di determinare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci.


Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati, il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista per la prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea generale dei consorziati è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo:

a. per l'approvazione del bilancio, entro due (2) mesi dalla chiusura dell'esercizio, o entro sei (6) mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

Tali particolari esigenze, oltre che ad essere riconosciute dal Consiglio Direttivo con formale delibera da rendersi prima della scadenza del termine ordinario dei due mesi, possono e devono sostanziarsi nelle seguenti circostanziate fattispecie:

- a) indisponibilità del Consiglio Direttivo derivante da assenze giustificate per motivi di lavoro, di salute o gravi motivi di famiglia;
- b) necessità di affrontare nuove e difficoltose problematiche fiscali o previdenziali nella imminenza dell'approvazione del bilancio secondo i termini ordinari;
- c) gravi e circostanziati problemi connessi all'organizzazione amministrativa e contabile verificatisi nell'imminenza dell'approvazione del bilancio, secondo i termini ordinari;
- d) necessità di recepire nell'organizzazione consortile o nello Statuto nuove norme fiscali, civilistiche o in materia di legislazione specifica, emanate dagli organi dell'Unione europea o nazionali o regionali.
- e) per l'approvazione entro il 30 novembre del piano economico e finanziario del Consorzio per l'esercizio successivo;



- f)) per la elezione, su proposta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori;
- g) per l'adesione ad accordi di programma o ad altri strumenti della programmazione negoziata;
- h) per la destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite;
- i) per lo scioglimento anticipato del Consorzio;
- l) per proporre all'Assemblea dei consorziati Promotori eventuali modifiche al presente Statuto;
- m) per ogni altra questione attinente alla gestione del Consorzio sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei revisori.

L'Assemblea generale dei consorziati, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, può validamente deliberare in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei consorziati ed in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Nel numero dei votanti non si computano gli astenuti.

Le deliberazioni legittimamente assunte dall'Assemblea generale vincolano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea generale dei consorziati è convocata inoltre dal Presidente qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario all'uopo nominato dai consorziati.

I Verbali sono conservati in apposito registro e di essi possono prendere conoscenza i consorziati.

Articolo 18

Il Collegio dei revisori, se istituito, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati dall'Assemblea generale dei consorziati ovvero dall'Assemblea dei consorziati Promotori.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- b) accerta la regolare tenuta della contabilità consortile, la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) esamina il piano economico e finanziario di esercizio e controlla il bilancio consuntivo redigendo apposita relazione di valutazione;
- d) effettua almeno ogni tre mesi verifiche di cassa;
- e) procede, anche ad iniziativa dei singoli componenti i

quali possono anche provvedere individualmente, a atti di ispezione e controllo;

f) può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari;

g) riferisce sull'azione del controllo all'Assemblea generale dei consorziati;

h) partecipa alle riunioni dell'Assemblea generale dei consorziati, a quella dei Promotori ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti, da tenersi con cadenza non inferiore ai tre mesi, è tenuto apposito registro dei verbali in cui sono anche annotate tutte le verifiche collegiali od individuali effettuate.

Con riferimento alla responsabilità dei componenti del Collegio dei revisori dei conti ed all'esercizio della relativa azione da parte del Consorzio, deve intendersi applicabile, ai sensi del presente Statuto, con i dovuti adattamenti, quanto disposto dagli articoli 2393, 2394 e 2407 del codice civile.

Articolo 19

Il Consorzio si scioglie per deliberazione dell'Assemblea generale dei consorziati per le cause previste per legge (nei casi previsti dall'articolo 2611 del codice civile) ossia:

- per decorso del tempo previsto per la sua durata;
- per il conseguimento dell'oggetto o per impossibilità di conseguirlo;
- per volontà unanime dei consorziati;
- per deliberazione dei consorziati ai sensi dell'articolo 2606 del codice civile, se sussiste una giusta causa;
- per provvedimento dell'autorità governativa nei casi

previsti dalla legge;

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea generale dei consorziati nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze come previsto dall'articolo 21 del presente Statuto.

Articolo 20


La liquidazione del Consorzio e del patrimonio è compiuta da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea generale dei consorziati.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni e compromessi. Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio.

Articolo 21

Il Consorzio deve tenere i seguenti libri obbligatori:

- a) il libro giornale;
- b) il libro degli inventari;
- c) il libro delle Assemblee generali dei consorziati e quello dei Promotori;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

A handwritten signature in black ink is written over a faint circular stamp. The signature is stylized and appears to be a single name. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla legge.

Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Articolo 22

L'esercizio amministrativo del Consorzio coincide con l'anno solare. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2008.

Articolo 23

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione dell'atto costitutivo e del presente Statuto tra i consorziati tra loro, tra i consorziati ed il Consorzio od i suoi amministratori verranno obbligatoriamente deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori nominati, uno ciascuno dalle parti in discussione ed il terzo di comune accordo, ovvero dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha la sede legale il Consorzio. Qualora le parti in discussione siano più di due l'intero Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha la sede legale il Consorzio.

Il collegio arbitrale, sentite le parti ed esaminati gli atti, provvederà, senza formalità di procedura, a risolvere ogni controversia. La decisione del collegio sarà insindacabile.


Articolo 24

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, hanno pieno valore le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.TO: FERDINANDO CALABRESE

NOTAIO ALESSANDRA IANUARIO (sigillo)

Attesto io **Dott.ssa ALESSANDRA IANUARIO**, Notaio in Boscorea-
le, che la presente copia contenuta in *judic* fac-
ciate è conforme all'originale che trovasi depositato fra i
miei atti debitamente firmato. Si rilascia in esenzione di
bollo per gli usi consentiti dalla legge.
Boscoreale, 12 dicembre 2013



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke ending in a small flourish.

